



Comune di Bisceglie
c_a883
ENTRATA - 17/06/2019 - 0026862



c.a. Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore all'Edilizia Privata
Al Presidente della III Commissione Urbanistica
Ai Consiglieri comunali

P.c. Al Presidente della Regione

OGGETTO: mozione ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto comunale della Città di Bisceglie – Richiesta di riconsiderazione dell'intero iter procedimentale di adozione del Piano di Lottizzazione della maglia n. 165 di P.R.G. Zona Omogenea C3

Il sottoscritto **Vincenzo Amendolagine**, consigliere comunale del **Movimento 5 Stelle**, che sottoscrive il presente documento, intende proporre la **mozione consiliare** secondo quanto di seguito specificato.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è stato approvato il 16/02/2015 in via definitiva;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 1663 del 25/09/2015, avente ad oggetto "Piano di lottizzazione Maglia 165-C3 - Rilascio parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5 03 delle NTA del PUTT" si dava parere favorevole al Piano di lottizzazione in oggetto con le seguenti motivazioni:

"Il piano attuativo in esame, come riconfigurato a seguito delle indicazioni di cui al citato preavviso di diniego prot. n. 295 del 13.01.2015, non contrasta con la normativa di tutela di cui all'approvato PPTR in quanto, in virtù dell'art. 106.6 delle NTA del PPTR, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR (e fino al termine previsto per detto adeguamento) nei territori costruiti di cui all'art 1.03 co.5 e 6 delle NTA del PUTT/p trovano applicazione esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della scheda dell'ambito".

- le **Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR**, approvate con DGR n. 176 del 16/02/2015 all'art. 105 "Misure di salvaguardia" regolano:

"A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9 del Codice".

- le **Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR** – Titolo VI all'art. 45 "Prescrizioni per 'territori costieri' e 'territori contermini ai laghi'", disciplinano:



"1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1) e 2) si applicano le seguenti prescrizioni (i territori costieri consistono nella fascia di profondità costante di 300 metri, a partire dalla linea di costa):

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportino:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive, industriali e della grande distribuzione commerciale;

a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali, rocciose o dunali".
[...]

- le **Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR** all'art. 106, comma 6 regolamentano:

"Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli art. 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3"

- le **Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR** all'art. 106, comma 7 statuiscono:

"Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI". (cfr: Titolo VI all'art. 45 "Prescrizioni per 'territori costieri' e 'territori contermini ai laghi'")

- le **Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR - Titolo VII – Capo I** all'art. 97, comma 1 disciplinano:

"I comuni e le province adeguano i propri Piani Urbanistici Generali e Territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore".

- le **"Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia"**, approvate con DGR 176 del 16/02/2015, forniscono la seguente interpretazione relativamente al dispositivo dell'art. 106, comma 5:

"Come deve intendersi l'espressione "entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100" di cui all'art. 106 comma 5 e dunque l'espressione "nelle more" di cui al comma 3 del medesimo art. 106?"

Le suddette espressioni indicano il termine finale della deroga stabilita in via transitoria per i territori comunali che hanno in varia misura adeguato il loro piano al PUTT/P. Detto termine è fatto coincidere con il termine previsto dal PPTR stesso per detti adeguamenti da operarsi ai sensi dell'art. 100 o dell'art 97, in caso di non conformità. In ogni caso oltre il termine



ultimo di cui all'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR – 24.03.2016) la norma derogatoria cessa la sua efficacia ed entra in vigore in toto il PPTR.”

- le "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia" approvate con DGR 176 del 16/02/2015 forniscono la seguente interpretazione relativamente al dispositivo dell'art. 106, comma 6:

“Le disposizioni di cui al comma 6 dell’art 106, relative agli interventi ricadenti nei “cd. Territori Costruiti” trovano applicazione anche per i comuni che non hanno ottenuto l’attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P?

(...) qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal comma 1 dell’art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR – 24.03.2016) la norma derogatoria di cui al comma 6 dell’art 106 cessa la sua efficacia e si applicano in toto le disposizioni di cui al titolo VI del PPTR.”

- l’art. 143, comma 9 del dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, “Codice Urbani”) disciplina:

“A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”

- l’art. 145, comma 3 del dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, “Codice Urbani”) recita:

“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”

- l’art. 145, comma 4 del dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, “Codice Urbani”) recita:

“I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro



i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.

CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di avviare iniziative di progettazione urbanistica partecipata per l'adozione del Piano Urbanistico Generale;
- vanno garantiti al Consiglio Comunale tempi idonei sia all'esame dei presupposti di tutela paesaggistica di piani di lottizzazione che impattano in maniera importante sulle nostre aree costiere, sia all'esame della documentazione inerente al piano di lottizzazione in oggetto;
- l'attuale PRG risulta abbondantemente sovradimensionato rispetto agli attuali e futuri fabbisogni abitativi, anche alla luce della decrescita demografica registrata negli ultimi anni in Città;
- l'area oggetto di lottizzazione è di alta valenza paesaggistica essendo prospiciente al mare e facente parte del territorio costiero;
- attualmente il PRG della Città non risulta adeguato al PPTR;
- l'adeguamento del PRG al PUTT non equivale a dichiarazione di conformità al PPTR, essendo ormai trascorsi i 120 giorni dall'approvazione dell'adeguamento del PRG al PUTT da parte della Giunta Regionale (19 giugno 2018) senza che il Consiglio Comunale di Bisceglie approvasse la delibera di accertamento e dichiarazione di conformità al PPTR (art. 100 comma 1 delle NTA del PPTR);
- l'art. 143, comma 9 e l'art. 145, comma 3 del dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, "Codice Urbani") dispongono la cogenza e prevalenza delle previsioni dei Piani Paesaggistici rispetto agli strumenti urbanistici, anche quando questi ultimi contengano disposizioni eventualmente difformi.

ESPRIME MOZIONE E INDIRIZZO

- affinché l'Amministrazione Comunale valuti l'opportunità di riconsiderare l'intero iter procedimentale di approvazione del piano di lottizzazione della maglia 165, anche richiedendo all'Avvocatura Comunale parere in forma scritta circa l'applicazione della normativa urbanistica e paesaggistica in vigore (PPTR);
- affinché l'Amministrazione Comunale avvii tempestivamente l'iter di adeguamento del PRG al PPTR.

Bisceglie, 17 giugno 2019

Il consigliere comunale
del Movimento 5 Stelle

VINCENZO AMENDOLAGINE